



Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

Linee guida regionali

ALLEGATO A al DCA n. _____ del ____/____/2023

PREMESSA

In sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015 è stato sottoscritto l'Accordo recante "*Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali*" con l'obiettivo di garantire su tutto il territorio nazionale le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), al fine di tutelare la salute dell'utente ed il benessere degli animali impiegati.

Con DCA n. 45 del 28/02/2017 la Regione Calabria ha recepito detto Accordo unitamente alle Linee Guida Nazionali in materia di IAA.

Operativamente, l'esecuzione dell'Accordo e delle Linee Guida impone almeno due linee di intervento volte ad individuare e regolamentare altrettante tematiche:

1. Elenchi regionali dei soggetti coinvolti negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)
2. Formazione del personale coinvolto negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

In relazione alla prima linea di intervento, il sopracitato Accordo (*Art. 7, comma 1, lettera d*) prevede che siano istituiti **Elenchi regionali** dei Centri specializzati, delle Strutture non specializzate, delle figure professionali e degli operatori. Tali Elenchi devono essere trasmessi al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN-IAA) che, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha realizzato uno strumento informatico unico per la gestione informatizzata e uniforme a livello nazionale dei suddetti Elenchi (*Digital PET*). A questa tematica è dedicata la **Sezione I, paragrafo A** del presente documento.

Peraltro, l'impiego degli animali impone al soggetto attivo degli IAA (Centro specializzato o Struttura non specializzata) l'obbligo di garantire e tutelare il benessere degli animali coinvolti nelle relative attività, che passa attraverso una rigida disciplina sui requisiti infrastrutturali e di *management* delle strutture in cui vivono, anche al fine di garantire gli auspicati benefici effetti terapeutici.

Le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida (*art. 5, comma 1, lettera b*) e a tal fine vengono stabiliti i requisiti delle Strutture che erogano **Terapie Assistite con gli Animali (TAA)** e di quelle che erogano **Educazione Assistita con gli Animali (EAA)**, (*cap. 5 dell'allegato alle Linee Guida nazionali*). A questa tematica è dedicata la **Sezione I, paragrafo B** del presente documento.

L'interesse della seconda linea di intervento è fisiologico: è necessario che tutte le figure professionali e gli operatori che erogano IAA siano in possesso di **specificata formazione** acquisita in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida Nazionali in materia di IAA. Le quali, a ben vedere, hanno avuto il merito di codificare i campi di intervento e le professionalità necessarie a garantire e tutelare il paziente umano e l'animale impegnato nelle molteplici attività comprese nell'insieme degli IAA. A questa tematica è dedicata la **Sezione II** del presente documento.

SEZIONE I ELENCHI REGIONALI DEI SOGGETTI COINVOLTI IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Sono istituiti presso la Regione Calabria/Dipartimento Tutela della Salute-Politiche Socio-sanitarie/Settore n. 10 "Sanità veterinaria" i seguenti elenchi:

- Elenco regionale dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate abilitate ad erogare **Terapie Assistite con gli Animali (TAA)** e/o **Educazione Assistita con gli Animali (EAA)**
- Elenco regionale delle Figure professionali e degli Operatori abilitati ad erogare **Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)**

A. ISCRIZIONE AGLI ELENCHI

Nella procedura di iscrizione negli Elenchi regionali svolge un ruolo fondamentale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio, cui deve essere indirizzata l'istanza di iscrizione.

A detto Dipartimento compete la istituzione ed il costante aggiornamento dei seguenti registri:

- Registro dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate con obbligo di *nulla osta*, da redigere come da tabella n. 1 del *fac-simile* allegato (**all. 1**);
- Registro dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate senza obbligo di *nulla osta*, da redigere come da tabella n. 2 del *fac-simile* allegato (**all. 1**);
- Registro delle Figure professionali e degli Operatori, da redigere come da *fac-simile* allegato (**all. 2**).

1. Iscrizione dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate

Tutti i Centri specializzati e le Strutture, pubbliche e private, non specializzate che intendano ottenere l'iscrizione nel relativo Elenco regionale devono presentare istanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio, cui compete la conseguente istruttoria.

a. Centri/Strutture con obbligo di *nulla osta*

Ai fini di detta iscrizione, sono soggetti all'obbligo del possesso di *nulla osta* dell'ASP le seguenti tipologie di centri/strutture:

- tutti i Centri specializzati in TAA **con** Animali e in EAA **con** Animali
- le strutture non specializzate che erogano TAA
- le strutture non specializzate che erogano EAA con animali residenziali

Con riferimento a detti soggetti, si dovrà osservare la seguente **procedura**:

- il soggetto interessato inoltra al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP **istanza di *nulla osta***, utilizzando il modello allegato (**all. 7**);

- il Dipartimento di Prevenzione:
 - **verifica** la regolarità della documentazione prodotta richiedendo, se necessario, **eventuali chiarimenti o integrazioni**;
 - verifica che il soggetto richiedente sia in regola con le norme/autorizzazioni di natura amministrativa, edilizia, sanitaria previste dalla normativa vigente;
 - verifica che il soggetto richiedente presenti i requisiti —strutturali e gestionali— previsti dalle Linee Guida Nazionali ed elencate nel **paragrafo B** della presente Sezione.
 - acquisisce dalla **Banca Dati Nazionale Antimafia** la certificazione circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'*articolo 67, d.lgs. n. 159/2011* e successive modifiche e integrazioni.
 - (entro trenta giorni dalla acquisizione della istanza o delle eventuali integrazioni documentali) effettua uno o più **sopralluoghi** allo scopo di verificare la conformità del Centro specializzato o della Struttura non specializzata ai requisiti previsti dalle Linee guida nazionali, utilizzando la *check-list* allegata (**all. 8**).
 - redige il **nulla osta** in conformità al modello allegato (**all. 9**).
 - iscrive il Centro specializzato/Struttura non specializzata nel Registro aziendale dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate abilitate ad erogare Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e/o Educazione Assistita con gli Animali (EAA) (**all. 1**);
 - (non oltre 30 giorni dall'inserimento in registro) trasmette alla Regione Calabria/ Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 Sanità veterinaria copia del Registro aziendale aggiornato.
- La Regione Calabria, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a
 - iscrivere il Centro/Struttura nell' Elenco regionale dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate abilitate ad erogare Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e/o Educazione Assistita con gli Animali (EAA);
 - trasmettere l'Elenco aggiornato al Centro di Referenza nazionale per gli IAA (art. 7, lettera d, Accordo Stato/Regioni);
 - pubblicare l'Elenco aggiornato sul portale web istituzionale.

N.B. Nei casi in cui il Dipartimento di Prevenzione e/o il Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 Sanità veterinaria dovesse/dovessero ravvisare la necessità di adeguamenti e/o di integrazioni, lo/gli stesso/i provvede/provvedono a notificare le prescrizioni e/o le richieste di integrazioni. Qualora queste non dovessero pervenire entro quattro mesi dalla notifica, la richiesta è da intendersi definitivamente respinta e archiviata.

b. Centri/Strutture senza obbligo di *nulla osta*.

Le Strutture non specializzate che erogano EAA **senza** animali residenziali e quelle che erogano **Attività Assistita con gli Animali** (di seguito **AAA**) non hanno obbligo di *nulla osta*.

Tali strutture devono presentare comunque istanza di iscrizione all'Elenco regionale dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate che erogano IAA, utilizzando il modello in allegato (**all. 3**).

Con riferimento a detti soggetti, la **procedura** risulterà molto semplificata, prevedendosi che:

- il soggetto interessato inoltra al Dipartimento di Prevenzione l'istanza di iscrizione;
- il Dipartimento di Prevenzione:
 - verifica che il soggetto richiedente sia in regola con le norme/autorizzazioni di natura amministrativa, edilizia, sanitaria previste dalla normativa vigente;
 - verifica che il soggetto richiedente presenti i requisiti —strutturali e gestionali— previsti dalle Linee Guida Nazionali ed elencate nel **paragrafo B** della presente Sezione.
 - acquisisce dalla **Banca Dati Nazionale Antimafia** la certificazione circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'*articolo 67, d.lgs. n. 159/2011* e successive modifiche e integrazioni.
 - iscrive il Centro specializzato/Struttura non specializzata nel Registro aziendale dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate abilitate ad erogare Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e/o Educazione Assistita con gli Animali (EAA) (**all. 1**);
 - trasmette alla Regione Calabria/ Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 Sanità veterinaria copia del Registro aziendale.

Su richiesta del Centro(/Struttura interessata, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, previa verifica dell'avvenuto aggiornamento da parte della Regione Calabria/Dipartimento Tutela della Salute-Politiche Socio-sanitarie, rilascia l'attestato di iscrizione nell'Elenco regionale dei Centri specializzati e delle Strutture non specializzate abilitate ad erogare Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e/o Educazione Assistita con gli Animali (EAA), utilizzando il modello in allegato (**all. 4**).

2. Iscrizione delle figure professionali e operatori

Le Figure professionali e gli Operatori che intendono effettuare IAA devono fare richiesta di iscrizione all'Elenco regionale delle Figure professionali e degli Operatori ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, in base alla propria residenza o domicilio, utilizzando il modello in allegato (**all. 5**).

L'ASP provvede a iscrivere la Figura professionale/Operatore nel proprio Registro regionale delle Figure professionali e degli Operatori che erogano IAA (**all. 2**) che, entro massimo 30 giorni dall'inserimento, trasmette alla Regione Calabria/Dipartimento Tutela della Salute-Politiche Sociosanitarie/Settore n. 10 "Sanità veterinaria" per il conseguente aggiornamento dell'Elenco regionale.

Per l'iscrizione all'Elenco regionale, le Figure professionali e gli Operatori devono essere in possesso dell'**attestato di idoneità**, rilasciato dai centri di formazione riconosciuti dalla Regione Calabria, per il profilo specifico richiesto per l'attività svolta, così come disciplinato al paragrafo 4 delle Linee Guida nazionali allegate all'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015.

Hanno validità in Calabria anche i titoli riconosciuti dalle altre Regioni e rilasciati in conformità delle Linee Guida nazionali e gli attestati rilasciati dal Centro di Referenza Nazionale e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Coloro che hanno conseguito attestati di idoneità riconosciuti dalla Regione Calabria per più profili presentano un'unica domanda indicando i diversi profili cui sono abilitati.

Su richiesta della Figura professionale/Operatore interessato, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, previa verifica dell'avvenuto aggiornamento da parte della Regione Calabria/Dipartimento Tutela della Salute-Politiche Socio-sanitarie, rilascia l'attestato di iscrizione nell'Elenco regionale delle Figure professionali e degli Operatori abilitati ad erogare Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e/o Educazione Assistita con gli Animali (EAA), utilizzando il modello in allegato (**all. 6**).

B. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Considerato che le attività di TAA/EAA possono essere svolte presso strutture non specializzate di vario tipo —sanitario (ospedali, poliambulatori, centri diurni, ecc.), sociale e socio-sanitario (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, aziende agricole, fattorie sociali e didattiche, ecc.)—, nelle quali i requisiti dell'area di erogazione dell'intervento, riguardando nella stragrande maggioranza dei casi piccoli animali (cani, gatti, conigli), rappresentano l'unico momento di verifica dell'idoneità degli spazi di erogazione e, soprattutto, degli spazi di ristoro emozionale degli animali adibiti a *setting* di TAA/EAA, al fine di agevolare l'attività di valutazione degli Uffici preposti si offre qui di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco regionale, per poi darne un'elencazione analitica, distinguendo il rilascio del *nulla osta*, distinguendo opportunamente le Strutture specializzate da quelle non specializzate:

STRUTTURE		NULLA OSTA	REQUISITI STRUTTURALI	REQUISITI AREA EROGAZIONE INTERVENTI	REQUISITI DEI RICOVERI ANIMALI	REQUISITI GESTIONALI <i>(vedasi cap. 5 Linee Guida nazionali IAA, pag. 22)</i>
Centri Specializzati in TAA/EAA	Con animali residenziali	Si	Si	Si	Si	
	Con animali non residenziali	Si	Si	Si	No (*) (*) SI se equidi	
Strutture non specializzate che erogano TAA	Con animali residenziali	Si	No	Si	Si	Si
	Con animali non residenziali	Si	No	Si	No (*) (*) SI se equidi	No
Strutture non specializzate che erogano EAA	Con animali residenziali	Si	No	Si	Si	Si
	Con animali non residenziali	No	No	Si	No (*) (*) SI con animali residenziali	No

1. Centri specializzati che erogano TAA e EAA con animali residenziali.

Devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.1 Linee Guida IAA):

Requisiti strutturali:

- a) accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b) area di attesa per i pazienti/utenti dotata di servizi igienici;
- c) area/e per l'erogazione degli interventi;
- d) locali e servizi igienici per gli operatori;
- e) locale o area per familiari e accompagnatori;
- f) aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g) locale/area ad uso infermeria veterinaria;
- h) eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

Requisiti per l'area di erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile, al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'*equipe* in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato.

È precipuo compito dell'*equipe* multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

Requisiti ricoveri e aree di uscita:

- a) adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- b) sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- c) provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- d) tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;

- e) provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Per i punti da a) a d) relativi agli equidi si fa rinvio al **paragrafo 5**.

Requisiti gestionali

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere individuate almeno le seguenti figure:

1. Rappresentante legale;
2. in caso di TAA, Direttore Sanitario; tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. in caso di EAA, Responsabile del centro; tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e Operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.

N.B. Per i Centri specializzati che erogano TAA/EAA con animali residenziali devono essere compilate le *check list* "REQUISITI STRUTTURALI", "REQUISITI AREA EROGAZIONE" e "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA/ CANI GATTI CONIGLIO".

Se trattasi di equidi deve essere compilata la *check list* "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA EQUIDI".

Le Linee Guida prevedono, altresì, che il Servizio veterinario ufficiale può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

2. Centri specializzati che erogano TAA/EAA con animali non residenziali

Devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.1 Linee Guida IAA):

Requisiti strutturali:

- accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- area/e per l'erogazione degli Interventi;
- locali e servizi igienici per gli operatori;
- locale o area per familiari e accompagnatori;
- aree di riposo e di igiene per gli animali;
- locale/area ad uso infermeria veterinaria;
- eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

Requisiti per l'area di erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato.

È precipuo compito dell'equipe multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

N.B. Per i Centri specializzati che erogano TAA/EAA con animali non residenziali devono essere compilate le *check list* "REQUISITI STRUTTURALI" e "REQUISITI AREA EROGAZIONE".

3. Strutture non specializzate che erogano TAA e EAA con animali residenziali

Devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.2 Linee Guida IAA):

Requisiti per l'area di erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato.

È precipuo compito dell'*equipe* multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

Requisiti ricoveri e aree di uscita:

- a) adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- b) sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- c) provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- d) tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- e) provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Per i punti da a) a d) relativi agli equidi si fa rinvio al **paragrafo 5**.

N.B. Per le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA con animali residenziali devono essere compilate le *check list* "REQUISITI AREA EROGAZIONE" e "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA/ CANI GATTI CONIGLIO".

Se trattasi di equidi, deve essere compilata la *check list* "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA EQUIDI".

4. Strutture non specializzate che erogano TAA con animali non residenziali

Devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.2 Linee Guida IAA):

Requisiti area per l'erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'*equipe* in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle

condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato.

È precipuo compito dell'equipe multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

N.B. Per le strutture non specializzate che erogano TAA con animali non residenziali deve essere compilata la *check list* "REQUISITI AREA EROGAZIONE".

Per le strutture non specializzate che erogano EAA con animali non residenziali non è necessario il rilascio del *nulla osta*, ad eccezione di quelle che erogano EAA con equidi non residenziali, che devono possedere i requisiti di cui al **paragrafo 5**.

5. Centri specializzati e Strutture non specializzate che erogano TAA/EAA con equidi residenziali

La presenza di equidi residenziali richiede requisiti specifici, di seguito riportati (cap. 5 allegato alle Linee Guida).

5.1. Requisiti dei ricoveri

Le strutture per il confinamento devono obbedire alle vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza.

I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico.

Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20. Al di sopra di mt 1,20 le pareti possono essere grigliate o con sbarre al fine di garantire un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide e devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto dell'equide.

Nel caso in cui le pareti al di sopra di mt. 1,20 non siano grigliate o con sbarre, i tempi di accesso al paddock (2 ore/die) aumentano del 50% (4 ore al giorno) - paragrafo B.4.1 Area di uscita all'aperto per stabulazione individuale e di gruppo.

Le pareti devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata (2-3% max) e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a mt 3, di larghezza non inferiore a mt 1,20 e articolate in una parte inferiore e di una superiore, con spigoli

stondati; la parte inferiore deve avere un'altezza tale da consentire agevolmente all'animale (cavallo, asino o pony) di guardare verso il corridoio di servizio.

Le porte dovranno aprirsi all'esterno o scorrere ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

Ogni box deve garantire l'affaccio dell'equide verso l'esterno attraverso finestra dotata di sportello di chiusura.

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza che deve corrispondere a 2,5 volte l'altezza al garrese dell'equide più alto presente.

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico ed esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi e alzarsi comodamente

5.2. Stabulazione individuale

5.2.a Stabulazione in box dei cavalli

I box individuali devono soddisfare le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	> 134-148 cm	> 148-162 cm	> 162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima (in m2)	5,5	7	8	9	10,5	12
Larghezza minima del box (in m)	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese					

5.2.b Stabulazione in box degli asini

L'impiego degli asini negli IAA dovrebbe prevedere, di norma, il loro confinamento permanente all'aperto con ricoveri, tuttavia, nel caso di utilizzo produttivo, in box individuali che devono soddisfare le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-148 cm	> 148-162 cm	162-175 cm
Superficie minima (in m2)	5,5	7	8	9
Larghezza minima del box (in m)	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese			

5.3. Stabulazione in gruppo

Nelle TAA/EAA, la progettazione degli interventi deve prevedere tra una sessione e la successiva o, in ogni caso, al termine delle attività, un congruo tempo di ristoro degli animali.

Al fine di mitigare l'eventuale stress indotto dalle TAA/EAA, è opportuno ricorrere ai benèfici effetti del cosiddetto *social buffering*, cioè avvalersi della spiccata socialità e gregarietà degli equidi, consentendogli di svolgere libero movimento in gruppo

È raccomandabile che gli asini vengano stabulati in ricoveri collettivi, avendo cura di verificare preliminarmente l'affinità sociale.

5.3.a Superfici minime individuali nella stabulazione di gruppo

I criteri sono soddisfatti quando:

- le dimensioni minime che figurano nella tabella al successivo punto B.3.2 sono rispettate¹;
- sono predisposte strutture che permettano agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di soggetti giovani;
- non sono presenti vicoli ciechi;
- nella stabulazione in gruppo, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio.

5.3.b Superfici minime dei box di gruppo

I criteri sono soddisfatti quando sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	> 134-148 cm	> 148-162 cm	> 162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima per equide (in m2)	5,5	7	8	9	10,5	12

In un box di gruppo la superficie minima corrisponde alla superficie minima di un box per la stabulazione individuale.

5. 4. Movimento

5.4.a Area di uscita all'aperto per stabulazione individuale e di gruppo.

La stabulazione individuale e di gruppo deve prevedere un'area di uscita all'aperto per la fondamentale attività cinetica e attività ludica motoria di tipo sociale.

Nella stabulazione individuale, se l'area d'uscita all'aperto (*paddock* individuale) è costantemente accessibile, essa deve avere una superficie minima pari a 80 mq (20x4)¹.

Per le aree d'uscita non costantemente accessibili, ogni animale deve avere superficie minima pari a 800 mq/capo (es. 40x20mt, da preferire lato lungo di almeno 2 volte superiore al lato corto) e la possibilità di fruizione per almeno 2 ore/die², insieme ad almeno un altro soggetto.

Il corretto *management* degli equidi impiegati negli IAA deve prevedere che:

- sia concesso ogni giorno sufficiente movimento;
- sia concessa l'uscita all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme, nel qual caso è possibile, in via eccezionale, trattenere gli equidi confinati;
- in caso di forte presenza di insetti, l'uscita all'aperto deve essere concessa di notte o nelle prime ore del giorno;

¹ Per i gruppi composti da cinque o più animali ben affiatati (senza dispute frequenti e aggressive che causano ferite), si può ridurre la superficie totale del 20 % al massimo.

¹ Come area d'uscita all'aperto si intende un'area delimitata adatta all'uscita quotidiana degli animali con qualsiasi condizione atmosferica. Le recinzioni delle aree d'uscita devono essere concepite al fine di garantire la possibilità di movimento senza rischi per l'animale e la massima interazione con i soggetti contigui. Il soprassuolo delle aree d'uscita all'aperto deve essere idoneo al carico di attività cinetica prevista, non essere fangoso né sabbioso.

² Nel caso di gruppi ben affiatati (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite), si può ridurre la superficie totale del 20 % al massimo.

- ai soggetti impiegati saltuariamente in TAA/EAA deve essere concesso di uscire almeno ogni due giorni e per almeno due ore;
- ai soggetti impiegati in TAA/EAA, nei giorni di non utilizzo, deve essere concesso di uscire ogni giorno per almeno due ore; mentre durante i giorni di impiego sarà il medico veterinario esperto in IAA a stabilire le modalità dei tempi di ristoro emozionale.

5.4.b Dimensioni dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di un'adeguata protezione che offra riparo dalle intemperie.

Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e di dimensioni minime pari a quelle riportate nella tabella di cui al **paragrafo 5.3.b** e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.

Una corretta gestione dell'area all'aperto deve prevedere la raccolta delle deiezioni, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- si garantisce riparo a tutti gli animali contemporaneamente;
- in un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme sono rispettate l'altezza minima del soffitto e la superficie minima per i box di gruppo.

5. 5. Illuminazione

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ¹⁾. Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano o si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.
- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, occorre utilizzare una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno.

N.B. Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare la check list di controllo all'altezza dell'animale.

SEZIONE II FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO IN INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI

A. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI ABILITATI ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI IAA

Gli Enti pubblici e privati che siano accreditati come Enti di formazione, accreditati in Regione ai sensi della *Legge Regionale 9 luglio 2013 n. 31*, e i Provider ECM della Regione Calabria possono presentare alla Regione Calabria/Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 Sanità veterinaria” istanza per l'erogazione di corsi di formazione in materia di IAA (**all. 10**).

Tali soggetti, oltre ai requisiti previsti per l'accreditamento regionale, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla presente Sezione, essere autorizzati ad erogare formazione in materia di IAA, rilasciare attestati di partecipazione e di idoneità riconosciuti dalla Regione Calabria e iscrivere direttamente coloro che hanno superato positivamente il corso propedeutico e coloro che hanno completato il percorso formativo previsto per le altre figure dell'equipe multidisciplinare TAA/EAA nel portale *Digital Pet*.

La Regione Calabria provvederà a comunicare al CRN-IAA gli enti di formazione autorizzati ad erogare formazione in materia di IAA.

Per attivare i corsi, gli enti formatori devono avvalersi di una segreteria scientifica con le caratteristiche previste dal *Vademecum per l'erogazione dei corsi di formazione in Interventi Assistiti con gli Animali*, elaborato dal CRN IAA in collaborazione con il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Superiore di Sanità e recepito dalla Regione Calabria con DCA n. 260/2018, che qui si intende integralmente richiamato.

Gli enti formatori devono inoltre disporre di attrezzature e laboratori adeguati ai contenuti del corso, eventualmente anche esterni alle strutture dell'ente, ma agevolmente raggiungibili dagli allievi. I requisiti indispensabili per l'iscrizione all'elenco Regionale sono:

- Presenza di una Segreteria Scientifica con le caratteristiche riportate nel citato *Vademecum*;
- *Team* di docenti qualificati per titoli ed esperienza nel campo specifico degli IAA e nella disciplina oggetto di insegnamento, secondo i contenuti e gli argomenti previsti dalle linee guida nazionali IAA e dal *Vademecum* ministeriale;
- Disponibilità di strutture qualificate ad accogliere gli allievi per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio obbligatorio nei percorsi formativi.

La valutazione dell'adeguatezza della segreteria scientifica e del Team di docenti del corso è demandata all'apposita commissione istituita dal Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 “Sanità veterinaria”, come riportato nell'apposito **paragrafo A.3**.

A.1 Caratteristiche e compiti della segreteria scientifica del corso propedeutico, del corso base per responsabile di progetto/referente di intervento in TAA/EAA, del corso base per medico veterinario esperto in IAA, del corso base per il coadiutore dell'animale e del corso avanzato IAA.

La Segreteria scientifica è preposta alla validazione del piano formativo e dei contenuti didattici previsti dalle linee guida nazionali IAA e dal *Vademecum* ministeriale.

A.2 Strutture per lo svolgimento della parte pratica e dei tirocini

I corsi di formazione in IAA prevedono una parte importante del monte ore dedicata alla pratica e alle visite guidate. Pertanto, gli enti di formazione dovranno dimostrare di avere la disponibilità di Centri specializzati o Strutture non specializzate che ospitano IAA ad accogliere gli allievi dei corsi. A tal fine, occorre allegare alla istanza di iscrizione la **“Dichiarazione di collaborazione da parte del centro specializzato in TAA/EAA o della struttura non specializzata che ospita IAA”** firmato dal responsabile del centro/struttura (**all. 11**).

Il Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 “Sanità veterinaria” ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti dichiarati.

A.3 Commissione per la valutazione dell'adeguatezza della Segreteria scientifica e del Team dei docenti dei corsi di formazione in campo IAA.

È istituita la Commissione per la valutazione dell'adeguatezza delle Segreterie scientifiche e del *Team* dei docenti dei corsi di formazioni organizzati dagli enti di formazione accreditati.

La commissione è composta da:

- Figura di comprovata esperienza iscritta nel portale *Digital Pet*;
- Figura di comprovata esperienza iscritta nel portale *Digital Pet*, designata dal Ministero della Salute, DG SAN, Ufficio VI;
- Segretario verbalizzante afferente al Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 “Sanità veterinaria”.

B. PROCEDURE PER L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI PRIVATI IN MATERIA DI IAA RICONOSCIUTI DALLA REGIONE CALABRIA

Gli enti di formazione che siano accreditati a livello regionale possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati in materia di IAA riconosciuti dalla Regione Calabria, presentando i progetti formativi che abbiano le caratteristiche di seguito descritte.

B.1 Contenuti formativi e requisiti di accesso ai corsi

I corsi di formazione che possono essere organizzati sono:

- corso propedeutico;
- corso base per coadiutore del cane e animali d'affezione;
- corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio;

- corso base per coadiutore del cavallo;
- corso base per coadiutore dell'asino;
- corso base per medici veterinari;
- corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento TAA/EAA;
- corso avanzato.

Per i contenuti, la durata di ogni singolo corso ed i requisiti di accesso si rimanda alle Linee guida nazionali per gli IAA e al *Vademecum* per l'organizzazione dei corsi di formazione.

Il Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 "Sanità veterinaria" potrà effettuare controlli a campione sui titoli di studio posseduti dai discenti che hanno ottenuto gli attestati di idoneità.

La parte pratica prevista in ogni corso dovrà essere svolta in collaborazione con strutture qualificate con comprovata e pluriennale esperienza, attraverso l'inserimento dei discenti nelle *équipes* che svolgono i progetti di IAA condotti in tali strutture.

La "**Dichiarazione di collaborazione da parte del centro specializzato in TAA/EAA o della struttura non specializzata che ospita IAA**" firmata dal responsabile del centro dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione.

B.2 Verifiche di apprendimento

Ogni corso —propedeutico, base, avanzato— si conclude con una verifica di apprendimento dei contenuti formativi.

È consentito l'accesso alla verifica finale solo a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione teorica e pratica (100% per i corsi integrativi per coadiutori del gatto e coniglio).

La Commissione d'esame, composta da tre componenti, su proposta dell'ente di formazione, è nominata dal Dirigente del Settore n. 10 "Sanità veterinaria" del Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie, che ne assumerà personalmente il ruolo di presidente, salvo delega ad esperto del settore.

I costi dei gettoni di presenza dei componenti la Commissione sono a carico dell'ente di formazione.

Su richiesta dell'interessato, l'Ente formatore rilascia l'attestato di partecipazione al Corso professionale, utilizzando il modello in allegato (**all. 12**) e/o l'attestato di idoneità acquisito, utilizzando il modello in allegato (**all. 13**).

C. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

L'ente di formazione autorizzato allo svolgimento dei corsi si impegna ad inserire nel portale *Digital Pet* l'elenco dei discenti che hanno conseguito l'attestato di partecipazione al corso propedeutico e l'attestato di idoneità a seguito del positivo completamento del corso avanzato, entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi stessi.

Per ogni sessione didattica dovranno essere conservati i registri firmati dagli allievi e dai docenti, i verbali d'esame, copia degli attestati rilasciati, tesine e compiti scritti. Tutti i

documenti dovranno essere conservati presso la sede dell'ente di formazione per cinque anni.

Deve, inoltre, essere conservata la documentazione presentata alla Segreteria scientifica inerente la formazione ed esperienza pregressa da valutare per l'accesso diretto a livelli formativi superiori, nonché i verbali relativi all'esame della stessa e agli esiti della valutazione finale.

Tutta la documentazione conservata deve essere resa disponibile per eventuali verifiche e controlli da parte del Dipartimento Tutela della Salute-Politiche socio-sanitarie/Settore n. 10 "Sanità veterinaria".